

Roma, 30 aprile 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_17

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Indagini bancarie legittime solo se l'autorizzazione è nel fascicolo**

L'autorizzazione della Guardia di finanza per le indagini bancarie è parte integrante dell'avviso di accertamento. Pertanto, se il documento non viene allegato all'atto, il contribuente non è messo in condizione di verificare se le indagini che lo riguardano sono state svolte nei limiti di tempo e secondo gli scopi fissati dal Comando regionale. Con l'ordinanza 11368/2026 pubblicata il 27 aprile, la sezione tributaria della Cassazione cambia orientamento sulla qualificazione di quella che, storicamente, nasce come una circolare interna della Gdf (1/2008) nella prospettiva di giocare a carte scoperte con i contribuenti. Proprio rifacendosi a quel documento di 18 anni fa, la Corte considera le autorizzazioni «provvedimenti legittimanti l'esercizio del potere istruttorio» e non invece un semplice «controllo interno» della Gdf sul corretto utilizzo dei poteri investigativi. Il caso, destinato ad aprire interessanti scenari, riguardava il ricorso di una società sportiva dilettantistica siciliana contro vari avvisi di accertamento relativi agli annidi imposta dal 2007 al 2010, con i quali l'agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte in materia di Ires, Iva e Irap. Secondo l'amministrazione finanziaria la Ssd aveva abusato del regime agevolato previsto per le associazioni senza scopo di lucro, perché di fatto aveva svolto attività, in buona parte, «prettamente commerciale e non in linea con gli atti sociali», e quindi i proventi non erano stati assoggettati a tassazione secondo il regime fiscale ordinario. La società sportiva - assistita da Alessandro Dagnino, Lexia - aveva già sollevato davanti alle Commissioni tributarie, tra le altre, la questione della mancanza nel fascicolo processuale dell'autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza, in particolare sotto il profilo della legittimazione delle indagini bancarie avviate sul proprio conto e da cui erano emerse le anomalie reddituali contestate. Nei gradi di merito, tuttavia, la questione era stata liquidata con poche righe in cui la Commissione tributaria provinciale aveva argomentato che l'autorizzazione prescritta ai fini dell'espletamento delle indagini finanziarie «non richiede alcuna motivazione», e che l'illegittimità dell'atto impositivo poteva essere dichiarata soltanto se mancava l'autorizzazione «e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente». In appello il motivo non era stato nemmeno scrutinato dalla Ctr, spostando quindi la decisione sul punto al ricorso di legittimità. La Cassazione ha ribaltato il punto di vista del primo giudice, legandolo al diritto del contribuente di conoscere, già dall'inizio, la legittima portata e il rispetto dei confini, temporali e di merito, dell'attività di investigazione finanziaria. Per la Corte il rilascio dell'autorizzazione è necessario per la «delimitazione degli ambiti



temporali dell'indagine finanziaria» e per la valutazione «di merito, ossia delle ragioni che, in rapporto al caso concreto fanno ritenere necessaria, utile o proficua l'esecuzione dell'indagine finanziaria». Ne consegue, scrive il relatore, che l'allegazione dell'autorizzazione è necessaria al fine di consentire al contribuente di verificare «se le indagini siano state svolte entro i limiti temporali e gli scopi fissati dal Comandante regionale, in rapporto al caso concreto».

Fonte: *Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore del 30 aprile 2026*

➤ **Società di partenariato, più investimenti nelle non quotate**

Battesimo per le società di partenariato, nuovo modello societario destinato a operare nel private equity e nel venture capital; inquadrato tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), tali società possono essere gestite internamente o esternamente e sono caratterizzate da un oggetto sociale esclusivo consistente nell'investimento in imprese non quotate. Il modello, ispirato alle esperienze internazionali delle *limited partnership*, distingue tra soci accomandanti, con responsabilità limitata, e soci accomandatari, cui spetta la gestione e la responsabilità illimitata. Questo e altro nel documento pubblicato da Cncdec, Consiglio nazionale dei commercialisti e Fnc, Fondazione commercialisti, in cui sono analizzate le novità introdotte dal Dlgs47/2026 nel Tuf e nel codice civile. Tra gli obiettivi principali della riforma, vi sono la semplificazione della disciplina applicabile a emittenti e intermediari, la valorizzazione dell'autonomia statutaria e il rafforzamento dei modelli di governance societaria. Assume rilievo il riassetto dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni, volto a migliorare la qualità dei processi decisionali, la trasparenza e l'efficacia dei presidi di vigilanza interna, anche attraverso una più chiara ripartizione delle competenze tra organi sociali. Il decreto riforma la disciplina dell'appello al pubblico risparmio con l'obiettivo di semplificare il quadro normativo, aumentare la competitività del mercato e ridurre le incertezze interpretative. Tra le principali novità: abrogazione dell'articolo 100-bis Tuf, revisione della nozione di concerto (da presunzioni assolute a relative), introduzione delle parti interessate e del potere Consob di “*put up or shut up*”. In materia di Opa: una soglia unica del 30%. Il provvedimento interviene in modo organico sulla *governance* delle società quotate, rafforzando professionalità, trasparenza e coordinamento dei controlli. Introduce principi generali sulla composizione degli organi e chiarisce requisiti di indipendenza e onorabilità degli amministratori. Ridefinisce il sistema di controllo interno, distinguendo i ruoli tra organo amministrativo e organo di controllo. Per quest'ultimo amplia funzioni, poteri informativi e obblighi verso Consob, introduce strumenti di monitoraggio anche automatizzati e uniforma la disciplina nei diversi modelli di governance, pur mantenendo alcune criticità sul regime di responsabilità dei sindaci. Il Decreto riforma in modo organico la disciplina codicistica dei sistemi di amministrazione e controllo delle società per azioni, superando l'idea del sistema tradizionale come modello base e valorizzando i tre assetti: collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione. Le modifiche rafforzano il ruolo degli amministratori nella gestione e nell'organizzazione dell'impresa, disciplinano deleghe e informazione consiliare, introducono regole su conflitti, concorrenza, uso delle informazioni e responsabilità. Sono inoltre uniformati doveri, poteri, cause di ineleggibilità e funzionamento degli organi di controllo. Per il collegio sindacale restano specifiche norme su controllo contabile, poteri, riunioni e relazione ex articolo 2429 codice civile.

Fonte: *Nicola Cavalluzzo, Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2026*



➤ **Crs e Archivio rapporti finanziari disallineati. Contestazioni anche a chi è in regola**

Nel sistema dello scambio automatico di informazioni finanziarie, i cosiddetti falsi positivi rappresentano oggi una delle principali distorsioni applicative del Common reporting standard (Crs). Non si tratta di posizioni elusive, né di fenomeni di opacità fiscale, ma dell'effetto concreto di un disallineamento informativo che rischia di attrarre nei circuiti di controllo contribuenti pienamente in regola. Il problema emerge con particolare evidenza nei modelli operativi transfrontalieri in cui un intermediario residente assume, in via sostanziale, il ruolo di sostituto d'imposta pur non essendo intestatario del rapporto finanziario detenuto dal cliente all'estero. È proprio su questo snodo che si innesta una possibile soluzione sistemica, coerente con i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con le risoluzioni 61/E del 2011, 23/E del 2012 e la risposta a interpello 578 del 2022, che hanno illustrato la procedura con cui si può concentrare in capo all'intermediario italiano gli adempimenti fiscali e di monitoraggio, sollevando il contribuente dagli obblighi dichiarativi, inclusa la compilazione del quadro RW. In questi casi, l'origine dei falsi positivi va ricercata nella mancata integrazione tra i flussi informativi che l'Amministrazione finanziaria italiana riceve nell'ambito del Crs e quelli che confluiscono nell'Archivio dei rapporti finanziari. In applicazione delle regole Ocse e della Direttiva 2011/16/UE, le autorità fiscali estere trasmettono annualmente i dati relativi ai conti detenuti all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, indicando saldi, valori e redditi generati. Tali informazioni, tuttavia, non risultano automaticamente riconciliate con le segnalazioni effettuate dagli intermediari residenti che, sulla base di specifici assetti contrattuali e di procura, assolvono per conto del cliente agli obblighi di monitoraggio fiscale, di applicazione dell'imposta di bollo e di sostituzione d'imposta. Questo disallineamento informativo produce un effetto paradossale: posizioni fiscalmente corrette, già presidiate da un intermediario italiano, possono essere selezionate per attività di controllo esclusivamente sulla base dei dati provenienti dallo scambio automatico. Ne derivano inefficienze amministrative, duplicazioni di attività istruttorie e un aggravio operativo che coinvolge tanto l'Amministrazione quanto gli intermediari e i contribuenti. Un esito che rischia di compromettere la finalità stessa del Crs, concepito come strumento di contrasto all'evasione e non come meccanismo di segnalazione indiscriminata. È quindi necessario intervenire sui tracciati informativi. Potrebbe, per esempio, essere opportuno prevedere che, nelle segnalazioni all'Archivio dei rapporti finanziari, in corrispondenza di ciascun codice unificativo di rapporto, sia possibile indicare nel campo "codice Cab" il codice della banca estera che normalmente è compreso nell'Iban o quantomeno il codice Paese (che identifica con immediatezza la natura "estera" del rapporto). Poiché tali elementi vengono trasmessi dalle autorità fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, ciò consentirebbe all'intermediario italiano di poter segnalare già nell'archivio dei rapporti all'amministrazione finanziaria che il rapporto è detenuto all'estero e risulta integralmente monitorato e fiscalmente presidiato da un intermediario residente, che opera quale sostituto d'imposta. L'introduzione di questo accorgimento permetterebbe all'Amministrazione finanziaria di "leggere" correttamente le informazioni provenienti dallo scambio automatico, evitando sovrapposizioni e incongruenze, distinguendo i casi di effettivo rischio fiscale da quelli già intercettati e gestiti all'interno del sistema domestico. Al tempo stesso, rafforzerebbe la coerenza complessiva del quadro normativo, valorizzando modelli operativi transnazionali che rispettano pienamente le regole fiscali italiane ed europee, condizione essenziale per garantire efficienza, proporzionalità e credibilità al sistema di cooperazione amministrativa internazionale.



➤ **Attività finanziarie all'estero, scatta l'allarme «falsi positivi»**

Stanno pervenendo, dal settore contrasto illeciti di alcune sezioni territoriali della divisione Contribuenti dell'agenzia delle Entrate, richieste di informazioni relative ad attività finanziarie detenute all'estero, affidate in amministrazione senza intestazione a fiduciarie italiane che svolgono il ruolo di sostituto d'imposta, in conformità alle procedure illustrate nelle risoluzioni 61/E del 2011, 23/E del 2012 e 578/E del 2022. Le richieste possono essere innescate da due flussi informativi: lo scambio internazionale di informazioni, spesso duplicato o triplicato per la presenza di più istituzioni finanziarie estere coinvolte nello stesso investimento; il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero (articolo 1 del Dl 167/1990), anch'esso frequentemente duplicato per le incertezze generate da alcune recenti risposte e risoluzioni dell'agenzia delle Entrate (risposta 463/2022, risoluzione 62/2023, risposta 75/2025). Su questo secondo fronte pesa, in particolare, la rilevanza delle sanzioni previste in caso di omissione delle segnalazioni da parte degli intermediari (dal 10% al 25% degli importi non dichiarati). A seguire, l'attenzione si sposta poi sul contribuente: vengono richieste informazioni sulla natura e sull'origine di tutte le attività finanziarie detenute all'estero, sulla loro eventuale rilevanza reddituale e sulla sussistenza di condizioni di esonero dagli obblighi dichiarativi, inclusa la compilazione del Quadro RW. Colpisce che, nella selezione dei destinatari di questo tipo di indagine, non vi sia un filtro preventivo che incroci i dati provenienti dal monitoraggio ex articolo 1 del Dl 167/1990 e quello sullo scambio d'informazioni con quelli, alimentati dagli intermediari finanziari italiani, presenti nell'Archivio dei rapporti tributari. Nell'Archivio, infatti, sono comunicati anche i rapporti detenuti dal cliente con intermediari non residenti per il tramite degli stessi intermediari residenti, i quali trattano questi rapporti esattamente come i rapporti basati su depositi e conti correnti detenuti in Italia. Al di là del disagio (stress, tempo e costi) imposto a contribuenti che hanno cercato di essere pienamente in regola con il fisco, è spiacevole che risorse pubbliche qualificate finiscano per impiegare tempo in indagini destinate, inevitabilmente (e prevedibilmente), all'archiviazione. Il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero è operativo dal 1994; l'archivio dei rapporti con intermediari finanziari è attivo dal 2011; lo scambio di informazioni internazionali dal 2015. Pare strano, quindi, che, ad oggi, non sia trovato un modo di "far parlare fra loro" le tre diverse fonti d'informazione così da selezionare con maggior precisione i soggetti da sottoporre ad indagine.

Fonte: Marco Piazza Roberto Torre, Il Sole 24 Ore del 29 aprile 2026

➤ **Cripto-attività, costo fiscale decisivo per le plusvalenze**

Individuare il corretto costo di acquisto delle cripto-attività è fondamentale per calcolare la plusvalenza imponibile. In base al comma 9-bis, articolo 68, del Tuir, le plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito dalla cessione delle cripto-attività– o il valore normale in caso di permuta – e il costo o valore di acquisto delle stesse. Ed è proprio su quest'ultimo elemento che si concentra uno dei profili più delicati: il costo, infatti, deve essere documentato dal contribuente sulla base di «elementi certi e precisi». In mancanza di tale documentazione e data la non ammissibilità di dichiarazioni sostitutive, la normativa prevede che il costo sia pari a zero. **I dubbi interpretativi** La peculiare operatività connessa all'acquisto di cripto-attività e le indicazioni di natura esemplificativa fornite dalla prassi (risposta Mef 1° agosto



2023 n. 5-01210 a un'interrogazione parlamentare, circolare 30/E/2023, risposta 135/2025) hanno però generato dubbi interpretativi soprattutto sul set documentale necessario per determinare con certezza e precisione il costo di acquisto. Ciò è particolarmente rilevante quando l'acquisto delle cripto-attività avviene utilizzando disponibilità già presenti nei wallet dell'exchange, rispetto alle quali il contribuente potrebbe non disporre più della documentazione atta a comprovarne il costo, soprattutto se risalente nel tempo. Le criticità si accentuano ulteriormente, anche alla luce della circolare 30/E citata, che sottolinea come l'articolo 68 del Tuir, al comma 9-bis, non consenta di tener conto, nella determinazione dei redditi diversi derivanti da cripto-attività, dei costi inerenti alle operazioni di acquisto e cessione. Sul piano operativo, questo comporta che le componenti di costo legate all'acquisto risultano spesso difficilmente identificabili e scorporabili, con conseguenti incertezze nella determinazione del costo fiscale. Sul punto, si auspica un intervento del legislatore o un chiarimento ufficiale di prassi che consenta di eliminare ogni incertezza interpretativa, stante peraltro l'assenza – ad oggi – di un regime opzionale, analogo a quelli già resi disponibili in passato (l'ultima finestra risale al 1° gennaio 2025), per la rideterminazione del valore sulla base di perizia. **Il profilo fiscale** Ai fini dichiarativi, i detentori di cripto-attività potrebbero essere tenuti a compilare due quadri all'interno del modello Redditi Pf: il quadro RT, dedicato alla tassazione delle eventuali plusvalenze e il quadro RW, necessario sia per gli obblighi di monitoraggio fiscale sia per l'applicazione dell'Ivca (imposta sul valore delle cripto-attività, equivalente dell'imposta di bollo o dell'Ivafe per i prodotti finanziari italiani o esteri). Il quadro RT (sezione V-A) serve a dichiarare le plusvalenze derivanti da cripto-attività realizzate da soggetti non imprenditori, ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir. Per il periodo d'imposta 2025, il quadro RT si presenta in una versione "sdoppiata" su base temporale: occorre infatti distinguere i corrispettivi incassati nel 2025 derivanti da cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2025, da quelli incassati e relativi a cessioni poste in essere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Questa distinzione potrebbe riguardare cessioni perfezionate in anni precedenti con pagamento non contestuale, ad esempio in quanto differito in anni successivi a quello del perfezionamento. Le plusvalenze maturate entro il 31 dicembre 2024 concorrono alla formazione del reddito complessivo solo se, nel periodo d'imposta, superano complessivamente la soglia di 2mila euro; quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2025 concorrono invece integralmente, senza alcuna soglia minima. **I riflessi sul quadro RW** La corretta determinazione del costo fiscale potrebbe in certi casi avere riflessi anche sulla compilazione del quadro RW, in quanto l'infedele compilazione espone a sanzioni non trascurabili. Tale quadro deve essere compilato per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività e rileva anche ai fini della Ivca, che è dovuta quando le cripto-attività sono detenute presso intermediari non residenti oppure conservate direttamente su dispositivi come chiavette hardware, computer o smartphone. Dall'imposta è possibile scomputare, fino a concorrenza, un credito d'imposta pari a eventuali imposte patrimoniali già versate all'estero sulle medesime attività. La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine dell'anno solare, rilevato dalla piattaforma di acquisto o, in mancanza, da piattaforme analoghe o siti specializzati. Qualora tale valore non sia disponibile, si assume il costo di acquisto. Se le cripto-attività non sono più detenute al 31 dicembre, si considera il valore al termine del periodo di possesso. Infine, qualora le attività siano detenute presso un intermediario residente che ha già applicato l'imposta di bollo, non è dovuto il versamento dell'Ivca: in tal caso il contribuente sarà tenuto esclusivamente al monitoraggio fiscale, condizione da segnalare mediante compilando la specifica casella (colonna 16) del quadro RW, fatti salvi i casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del DL 167/1990 (come le attività in regime di risparmio amministrato).



Fonte: Andrea Antenucci Fabrizio Cancelliere, Il Sole 24 Ore del 26 aprile 2026

➤ **Notai, scudo contro denaro sporco**

I notai si confermano tra i principali presidi del sistema italiano di prevenzione del riciclaggio. È quanto emerge dal nuovo Mutual Evaluation Report Italy 2026 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi), che promuove nel complesso il “sistema Italia” e attribuisce un ruolo specifico alla categoria notarile nell’ambito dei controlli sul settore non finanziario (si veda ItaliaOggi del 23 aprile). Secondo il rapporto, i notai svolgono una funzione centrale di “gatekeeper”, in particolare nelle operazioni societarie e immobiliari. Si tratta, in concreto, delle attività di costituzione e modifica delle società, compravendite immobiliari e trasferimenti di diritti reali, ambiti considerati ad alto rischio di utilizzo per finalità di riciclaggio. Il Gafi evidenzia come questa funzione di controllo ex ante rappresenti uno degli elementi distintivi del modello italiano, considerato una best practice nel quadro delle misure antiriciclaggio. In particolare, viene sottolineato il contributo dei notai nella raccolta e verifica delle informazioni relative alla titolarità delle società e alle strutture proprietarie. Questo ruolo assume un rilievo ancora maggiore nel contesto attuale, segnato dalla sospensione del registro dei titolari effettivi. In assenza di registro accessibile, il rapporto evidenzia come le autorità facciano affidamento anche sull’attività dei notai per ottenere informazioni aggiornate e affidabili sulla titolarità legale e sulle catene di controllo delle imprese. Il documento segnala inoltre il contributo del Consiglio nazionale del notariato, che svolge funzioni di autoregolamentazione e coordinamento della categoria. In particolare, viene richiamata l’attività di formazione continua in materia antiriciclaggio, la predisposizione di linee guida operative e la partecipazione al processo di valutazione nazionale dei rischi. A conferma di questo posizionamento, i dati sulle segnalazioni di operazioni sospette mostrano il contributo della categoria notarile. Secondo le evidenze richiamate nel rapporto, la quota prevalente delle segnalazioni provenienti dalle professioni non finanziarie è riconducibile ai notai, sia in termini quantitativi sia per qualità e tempestività delle informazioni trasmesse.

Fonte: Italia Oggi del 25 aprile 2026

I migliori saluti

La Segreteria

LF/cdr